

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 luglio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2019, n. 14.

Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta. (21R00163)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2019, n. 15.

Disposizioni urgenti per il finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart. (21R00164)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 16.

Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile. (21R00165)..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 17.

Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo). (21R00166)..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 18.

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali. (21R00167)..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 19.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini. (21R00168)..... Pag. 22

REGIONE TOSCANA


LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 102.

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 222, comma 2-bis, della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 31/2020. (21R00155)..... Pag. 26

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 maggio 2021, n. 11.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 3. Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento. (21R00174)..... Pag. 27





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2019, n. 14.

Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 45 del 3 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettere *a*) e *b*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117, comma quarto, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge reca disposizioni per consentire lo svolgimento, nell'anno 2019, della procedura concorsuale volta al reclutamento di nuovi segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), anche al fine di garantire la piena copertura dei posti di segretario in vista delle elezioni generali comunali del 2020.

2. La presente legge definisce, in particolare, le modalità di espletamento, da parte dell'Agenzia dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia, che a ciò provvede con oneri a carico del proprio bilancio, della procedura concorsuale di cui al comma 1, mediante la definizione dei criteri per la determinazione del numero di posti da segretario da ricoprire tramite la predetta procedura concorsuale, la durata e le modalità di utilizzo della graduatoria e le modalità di iscrizione all'Albo regionale dei segretari, di seguito denominato Albo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche in deroga a quanto previsto dalla citata legge regionale n. 46/1998 e dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 2.

Avvio della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, è avviata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia. A tal fine, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia individua i posti di segretario messi a concorso, incrementando il numero di posti di segretario vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge con il numero di posti che, alla stessa data, risultano ricoperti da soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998; dal numero di posti così determinato è sottratto un numero corrispondente a quello dei soggetti, iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, che alla medesima data risultano essere collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 22 del r.r. 4/1999 o temporaneamente incaricati di funzioni dirigenziali nella regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell'art. 25 del medesimo regolamento.

Art. 3.

Modalità di svolgimento della procedura concorsuale


1. La procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un corso-concorso, le cui modalità di svolgimento sono definite dal bando, in conformità a quanto previsto dalla presente legge; per la partecipazione al corso-concorso è richiesto il possesso della laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale.

Art. 4.

Prova preselettiva e casi di esonero

1. Il corso-concorso è preceduto dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'art. 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), e da una prova preselettiva, consistente nella soluzione in un tempo predeterminato di quesiti a risposta multipla o sintetica, attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, ivi compresa la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché al ragionamento logico, deduttivo e numerico.

2. La prova preselettiva di cui al comma 1 ha lo scopo di selezionare i candidati che hanno accesso alle successive fasi del corso-concorso, in aggiunta ai soggetti esonerati ai sensi dei commi 3 e 4. I punteggi conseguiti all'esito della prova preselettiva rilevano, secondo l'ordine della graduatoria approvata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, ai fini dell'ammissione al corso di formazione di cui all'art. 5, comma 1, ma non ai fini della formazione della graduatoria definitiva del concorso di cui all'art. 6, comma 3.



3. Sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva coloro che:

a) hanno seguito e superato il corso di formazione, tenutosi negli anni 2009/2010, per l'accesso all'Albo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998;

b) hanno svolto almeno cinque anni di servizio in qualità di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della regione;

c) risultano incaricati in qualità di segretario degli enti locali della Valle d'Aosta alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il numero dei soggetti che possono essere esonerati ai sensi del comma 3 non può superare il limite massimo del 50 per cento del numero dei candidati ammessi al corso di formazione ai sensi dell'art. 5, comma 1; nel caso in cui il numero dei potenziali esonerati sia superiore a tale limite, il contingente è determinato avuto riguardo all'ordine di presentazione delle domande di ammissione al corso-concorso.

Art. 5.

Corso di formazione

1. Al corso di formazione è ammesso un numero massimo di candidati corrispondente a dieci volte il numero dei posti messi a concorso; al corso di formazione sono ammessi i candidati esonerati dalla prova preselettiva, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, e, per il restante numero, i candidati che hanno superato la prova preselettiva secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 4, comma 2.

2. Il corso di formazione, vertente sulle materie indicate nel bando di concorso, ha durata di almeno 120 ore di lezione, con una frequenza minima obbligatoria non inferiore all'80 per cento delle ore di lezione previste; per i candidati esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva ai sensi dell'art. 4, comma 3, la frequenza minima obbligatoria non può essere inferiore al 50 per cento delle ore di lezioni previste.

3. Al termine del corso di formazione, i candidati in regola con gli obblighi di frequenza di cui al comma 2 sono ammessi alle prove di concorso.

Art. 6.

Concorso e graduatoria

1. Il concorso consiste in almeno due prove scritte, di cui una a carattere teorico-pratico, e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate nel bando.

2. La valutazione delle prove di concorso è espressa in decimi. L'ammissione a ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di 7/10. Il punteggio finale utile alla formazione della graduatoria di merito è dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.

3. La graduatoria definitiva del concorso è approvata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione.

Art. 7.

Assunzione dei vincitori del corso-concorso

1. I vincitori del corso-concorso sono iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, senza diritto al trattamento economico.

2. Ai vincitori del corso-concorso, alla pari degli altri soggetti già iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, è conferito l'incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta, secondo le modalità di scelta stabilite dagli articoli 2, comma 1, della legge regionale n. 10/2015 e 18 del r.r. 4/1999, con priorità rispetto ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998, ai quali l'incarico di segretario di ente locale resta conferibile nei casi di supplenza o di reggenza per la copertura di posti vacanti, laddove, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, il numero dei posti sia superiore al numero di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5.

3. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

Art. 8.

Utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e iscrizione degli idonei per assunzioni a tempo determinato.


1. Gli idonei al corso-concorso, ogni qualvolta vi sia la necessità di ricoprire un posto di segretario di ente locale della Valle d'Aosta resosi vacante durante il periodo di validità triennale della graduatoria, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, mediante utilizzo a scorrimento.

2. In ogni caso, e su domanda degli interessati, gli idonei al corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva del concorso, possono essere iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998.

Art. 9.

Tutoraggio

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia definisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento dell'affiancamento previsto dall'art. 18-bis del r.r. 4/1999, obbligatorio per i soggetti cui è conferito l'incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 7 e 8, salvi gli esoneri motivatamente disposti con propria deliberazione.



Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'art. 4, comma 2, e del corso di formazione di cui all'art. 5, l'Agenzia può avvalersi della collaborazione del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (Celva), che può, a sua volta, ricorrere a soggetti esterni, previa stipulazione di apposita convenzione tra l'Agenzia e il Celva che individui le modalità e le tempistiche per lo svolgimento della prova e del corso e disciplini i rapporti tra le parti, determinando, in particolare, le modalità di rimborso al Celva dei costi sostenuti.

2. Per lo svolgimento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui all'art. 4, comma 1, e delle prove del concorso di cui all'art. 6, ivi compresa la nomina delle relative commissioni esaminatrici, l'Agenzia può avvalersi della struttura regionale competente in materia di concorsi, previa stipulazione di apposita convenzione che individui le tempistiche dello svolgimento dell'accertamento linguistico e delle prove del concorso, a seguito della trasmissione da parte dell'Agenzia degli elenchi dei candidati ammessi a sostenerli, e che disciplini i rapporti finanziari tra le parti, determinando, in particolare, i criteri e le modalità di rimborso alla regione dei costi sostenuti per i compensi e le spese delle commissioni esaminatrici, per l'eventuale utilizzo di locali adibiti a sede concorsuale e per i servizi di supporto, amministrativi e tecnici.

3. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente legge, o in caso di esito insufficiente della stessa, resta fermo quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/2015, alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), alla legge regionale n. 46/1998, al r.r. 1/2013 e al r.r. 4/1999.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 settembre 2019

Il Presidente: FOSSON

(*Omissis*).

21R00163

LEGGE REGIONALE 24 settembre 2019, n. 15.

Disposizioni urgenti per il finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 45 del 3 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart.

1. Al fine di consentire l'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'intervento di costruzione con ampliamento della scuola primaria del Villair, in Comune di Quart, in sostituzione di quella esistente, inserito nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 (Finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sulle economie dei mutui BEI 2015), la regione assicura, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), un contributo straordinario al Comune di Quart per un importo massimo di euro 5.555.044,11.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto, da parte del comune, del termine per provvedere alla proposta di aggiudicazione dell'intervento, stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle eventuali spese, fino a un massimo di euro 5.555.044,11, non rendicontabili da parte del comune al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il termine del 15 ottobre 2020 previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2/2019. L'autorizzazione



di spesa decade nel caso in cui il predetto termine per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione delle relative spese sia prorogato o differito oltre il 15 ottobre 2020.

4. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, in euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e in euro 55.044,11 per l'anno 2024.

2. L'onere di cui al comma 1 farà carico nello stato di previsione della spesa dei futuri bilanci di previsione della regione per i trienni 2020/2022, 2021/2023 e 2022/2024 nella missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e euro 55.044,11 per l'anno 2024, mediante utilizzo di risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della quota consolidata del margine corrente, come quantificata nella nota integrativa di cui all'art. 9, comma 1, lettera i), della legge regionale 30 luglio 2019, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e relative variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021), ai sensi del punto 5.3.6. dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 settembre 2019

Il Presidente: FOSSON

21R00164

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2019, n. 16.

Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 48 del 22 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, nel quadro della politica europea, nazionale e regionale in tema di trasporti, promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio regionale, garantendone la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza.

2. La Regione prevede che la struttura portante della mobilità sia costituita dal trasporto pubblico locale, avente come asse centrale la ferrovia e una capillare rete complementare di servizi di autolinee, e che per gli spostamenti individuali si privilegino le modalità a minor impatto ambientale, sostenendo in particolare la mobilità elettrica, la mobilità ciclistica e quella condivisa.

3. In coerenza con l'obiettivo approvato dal Consiglio regionale di una Regione fossil fuel free entro il 2040, nell'ambito della strategia per il raggiungimento del medesimo e conformemente al Piano regionale dei trasporti e al Piano energetico regionale, occorrerà tenere in considerazione i seguenti specifici obiettivi da perseguire in tema di mobilità sostenibile:


a) entro il 2025 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 35 per cento degli spostamenti sistematici misurabili;

b) entro il 2030 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti sistematici misurabili;

c) entro il 2035 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 75 per cento degli spostamenti sistematici misurabili;

d) entro il 2040 raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 95 per cento degli spostamenti sistematici misurabili.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce i criteri e le modalità di misurazione degli obiettivi di cui al comma 3.



5. Il piano regionale dei trasporti e della comunicazione, di cui alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), programma e pianifica la mobilità pubblica e privata in coerenza con i principi e le finalità della presente legge e con la strategia fossil fuel free; a tal fine, il piano contiene le necessarie indicazioni per la riconversione del parco veicolare utilizzato per il trasporto pubblico locale, anche attraverso l'utilizzo delle risorse previste dal piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di tpl e il miglioramento della qualità dell'aria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1360/2019.

6. Per creare le condizioni strutturali per la diffusione della mobilità sostenibile e, in particolare, di quella elettrica, la Giunta regionale:

a) monitora, in collaborazione con le società di distribuzione dell'energia elettrica, l'adeguatezza della rete di distribuzione in relazione alle finalità di cui alla presente legge e sollecita, ove necessario, gli interventi di adeguamento;

b) monitora lo sviluppo dell'infrastrutturazione di rete del territorio regionale, con riferimento alle postazioni di ricarica dei veicoli elettrici, finalizzato a verificare e a programmare l'adeguata copertura del servizio sul territorio al fine di consentire un'efficace riconversione del sistema valdostano dei trasporti, ai sensi degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;

c) promuove le intese opportune, con enti locali e soggetti terzi quali le società di trasporto pubblico, per la realizzazione sul territorio regionale di specifici punti di ricarica elettrici per i mezzi pesanti, in particolare a servizio del trasporto pubblico.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) mobilità sostenibile: il sistema integrato e multimodale di mobilità regionale che permette di ridurre la dipendenza da combustibili fossili e da materie prime non rinnovabili, senza sacrificare l'efficienza, l'efficacia e il diritto alla mobilità. Rientrano in tale definizione la mobilità con mezzi pubblici, la mobilità condivisa, la mobilità con veicoli a bassa emissione e la mobilità ciclistica;

b) veicolo a bassa emissione: un veicolo che produce emissioni di CO₂ non superiori a 70 grammi per chilometro;

c) veicolo a pedalata assistita: bicicletta a pedalata assistita, come definita dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

d) micromobilità elettrica: insieme di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 (Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica);

e) stazione di ricarica domestica: infrastruttura di ricarica, dotata di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico;

f) car sharing e altre forme di sharing mobility: il servizio fornito da un gestore che mette a disposizione dei propri utenti un parco di veicoli utilizzabili attraverso apposito sistema gestione, quali App, web e simili;

g) car pooling: accordi volontari intercorrenti fra più persone finalizzati a utilizzare un solo autoveicolo privato per il raggiungimento di un determinato luogo.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può individuare ulteriori definizioni utili ai fini dell'applicazione della presente legge.

Capo II

MISURE PER LO SVILUPPO

DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 3.

Trasporto pubblico e intermodalità

1. La Regione promuove l'elettrificazione delle tratte ferroviarie Ivrea-Aosta e Aosta-Pré-Saint-Didier e la graduale conversione del trasporto pubblico su gomma verso modalità a minor impatto ambientale.

2. L'integrazione fra il trasporto ferroviario, i servizi di autolinee e il trasporto individuale viene favorita anche attraverso l'ampliamento e il potenziamento dei parcheggi di scambio, in collaborazione con gli enti locali.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Regione ricerca le opportune intese con Rete Ferroviaria Italiana, i Ministeri competenti, l'Unione europea e anche soggetti privati.


4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4.

Mobilità ciclistica

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, promuove e favorisce la mobilità ciclistica, sia a pedalata assistita sia a propulsione esclusivamente muscolare, negli spostamenti urbani ed extraurbani e lungo i percorsi quotidiani e casa-lavoro, al fine di sviluppare stili di vita più rispettosi dell'ambiente, della salute e del tessuto sociale e di migliorare l'accessibilità dei territori.

2. La Regione favorisce la realizzazione e il completamento dei percorsi ciclabili, degli itinerari ciclopedonali e la realizzazione di una rete di ciclovie turistiche. A tal fine, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e alla Commissione consiliare competente un piano di completamento delle piste ciclabili.



3. La Regione, entro il termine di cui al comma 2, mette a disposizione un'applicazione gratuita per la geolocalizzazione delle piste ciclabili.

4. La Regione promuove la realizzazione di una rete di punti di ricarica per bici elettriche e il servizio di trasporto di bici al seguito nella rete di trasporto pubblico.

5. Le modalità per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 5.

Car sharing, car pooling e altre forme di sharing mobility

1. La Regione promuove il car sharing, il car pooling e altre forme di sharing mobility come alternative o a integrazione degli altri mezzi del sistema di mobilità sostenibile.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le modalità per diffondere e incentivare, anche in collaborazione con gli enti locali, l'utilizzo dei servizi e delle attività di cui al comma 1.

3. La Regione pubblica, nel proprio sito istituzionale, un elenco a cui possono iscriversi i gestori di sharing mobility; i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e i criteri per il suo aggiornamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco, gli enti locali possono riservare apposite aree di parcheggio, sulla base di quanto previsto dalle singole pianificazioni comunali.

Art. 6.

Interventi informativi

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni del territorio, i portatori di interesse impegnati sul tema della mobilità sostenibile, le scuole e le organizzazioni studentesche promuove iniziative, progetti e attività sui temi della mobilità sostenibile.

Capo III

MISURE INCENTIVANTI LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 7.

Beneficiari

1. La Regione promuove la mobilità sostenibile attraverso la concessione di contributi volti a favorire la diffusione di veicoli a bassa emissione e la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo:

a) i soggetti privati;

b) gli enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e gli enti strumentali.

3. I contributi di cui al comma 1, nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, sono concessi solo qualora le stesse abbiano maturato almeno due anni di residenza, anche non consecutivi, nel territorio regionale e siano ivi residenti alla data di presentazione della domanda.

4. I contributi di cui al comma 1, nel caso in cui i beneficiari siano soggetti esercenti attività economica, sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. In tal caso, i predetti contributi sono concessi e liquidati solo qualora gli stessi operino in Valle d'Aosta, con proprie unità locali, alla data della presentazione della domanda.

Art. 8.

Contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione

1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto destinati ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a):

a) l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d'Aosta;

b) l'acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purché acquistati presso concessionarie;

c) il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le categorie di veicolo incentivabili e i criteri per la modulazione dei contributi di cui al comma 1, sulla base delle emissioni di CO₂, prevedendo una maggiorazione della percentuale di contributo concedibile in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

3. A fronte delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sono concessi contributi pari, al massimo, al 25 per cento della spesa ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a:

a) 6.000 euro a veicolo per i soggetti privati non esercenti attività economica;

b) 10.000 euro a veicolo per i soggetti privati esercenti attività economica non attinente al trasporto di passeggeri;

c) 15.000 euro a veicolo per i soggetti privati esercenti attività economica attinente al trasporto di passeggeri.

4. I contributi di cui al comma 3, lettera a), sono concessi solo per i veicoli il cui prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia inferiore a 60.000 euro, IVA esclusa.

5. A fronte delle spese di cui al comma 1, lettera c), per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sono concessi contributi pari, al massimo, al 35 per cento del valore contrattuale dei primi tre anni del contratto, per un importo non superiore a euro 6.000.



Art. 9.

Contributi per l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e per la micromobilità elettrica

1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto l'acquisto di veicoli a pedalata assistita e di veicoli per la micromobilità elettrica.

2. A fronte delle spese di cui al comma 1, sono concessi contributi pari al massimo rispettivamente, al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 700 euro, per ogni veicolo a pedalata assistita nuovo di fabbrica, e al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 300 euro, per ogni veicolo destinato alla micromobilità elettrica nuovo di fabbrica.

Art. 10.

Contributi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche

1. La Regione concede contributi a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro per l'acquisto e l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le stazioni di ricarica domestiche devono essere conformi agli standard previsti dalla normativa statale vigente.

Art. 11.

Rinnovo del parco veicoli di proprietà pubblica

1. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto pari, al massimo, al 50 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 15.000 euro a veicolo per:

a) l'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e immatricolati in Valle d'Aosta;

b) l'acquisto di veicoli a bassa emissione usati, purché acquistati presso concessionarie.

2. La Regione promuove il rinnovo del parco veicoli di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, pari, al massimo, al 35 per cento del valore contrattuale dei primi tre anni del contratto, per un importo non superiore a euro 6.000, per il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione immatricolati sul territorio nazionale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le categorie di veicolo incentivabili e i criteri per la modulazione dei contributi, sulla base delle emissioni di CO₂, prevedendo maggiori contributi in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Art. 12.

Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli elettrici

1. I veicoli elettrici nuovi, immatricolati dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

Art. 13.

Iniziative ammesse a contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di acquisto, di leasing e di noleggio a lungo termine di cui agli articoli 8, 10 e 11 avviate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le iniziative di acquisto dei beni di cui all'articolo 9 sono ammesse a contributo solo qualora siano avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), e all'articolo 11, comma 1, non possono essere alienati per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di concessione del beneficio economico.

3. Il contratto di leasing o di noleggio a lungo termine dei veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e all'articolo 11, comma 2, non può avere una durata inferiore a tre anni.


Art. 14.

Presentazione delle domande

1. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui al presente capo sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico, di seguito denominata struttura competente, che ne verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità.

2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con provvedimento del dirigente della struttura competente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti. In ogni caso, non sono ammissibili domande dirette all'ottenimento di contributi per l'acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di un bene di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), qualora non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione di un contributo, a qualsiasi titolo, relativo alla medesima tipologia di bene.

3. La deliberazione di cui al comma 2 può stabilire scadenze periodiche per la presentazione delle domande di contributo, la ripartizione delle risorse finanziarie



disponibili in base alla tipologia dei contribuiti, nonché i parametri di selezione utili alla formazione di eventuali graduatorie.

4. L'erogazione dei contribuiti è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario; in ogni caso, detta documentazione non può essere anteriore a un anno decorrente dalla data di presentazione della domanda di contributo.

5. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per la concessione dei contribuiti, la struttura competente può effettuare appositi controlli in loco e documentali, anche a campione.

Art. 15.

Revoca

1. La revoca dei contribuiti è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni, non rispetti i vincoli di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, e nel caso in cui impedisca volontariamente l'effettuazione dei controlli previsti. Il contributo è, inoltre, revocato qualora, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4, il soggetto esercente attività economica cessi di operare in Valle d'Aosta, con proprie unità locali, nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo.

2. La revoca dei contribuiti comporta l'obbligo di restituire alla Regione l'importo del beneficio economico entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del medesimo.

Art. 16.

Ulteriori iniziative progettuali

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può prevedere ulteriori iniziative volte a favorire la diffusione di veicoli a bassa emissione e la realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica degli stessi e a sostenere lo studio e l'attuazione di metodi e sistemi sperimentali, anche stipulando, a tal fine, convenzioni con enti pubblici o privati.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere contributi rivolti agli enti locali, in misura massima di euro 5.000, per la predisposizione e attuazione di progetti di mobilità sostenibile.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 17.

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può definire ogni ulteriore aspetto o modalità, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 18.

Cumulabilità

1. I contribuiti sono cumulabili tra loro e con qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa europea e statale vigente in materia di incentivi all'acquisto, al leasing e al noleggio a lungo termine di veicoli a bassa emissione e all'installazione di stazioni di ricarica domestiche.

2. Laddove i contribuiti siano concessi in regime de minimis, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, essi sono cumulabili nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 19.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale relaziona annualmente alle commissioni consiliari competenti in merito all'applicazione delle misure di cui agli articoli 8 e 11.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 60 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015);

b) la legge regionale 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta);

c) gli articoli 62 e 63 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 6.300.054,99 per l'anno 2019, in euro 4.443.475,00 per l'anno 2020, in euro 3.878.013,58 per l'anno 2021 e in euro 2.735.000,00 a decorrere dal 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021 nella:


a) Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 180.000,00 nel 2019, euro 145.000,00 nel 2020 ed euro 165.000,00 a decorrere dal 2021;

2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.470.000,00 nel 2019, euro 2.610.000,00 nel 2020 ed euro 2.420.000,00 a decorrere dal 2021;

b) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 04 (Altre modalità di trasporto):

1) titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 5.000 a decorrere dal 2019;



c) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 15.000 nel 2019 ed euro 10.000 a decorrere dal 2020;

2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 4.597.054,99 nel 2019, euro 1.588.475,00 nel 2020, euro 1.193.013,58 nel 2021 ed euro 50.000,00 a decorrere dal 2022;

d) Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (Fonti energetiche):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 33.000,00 nel 2019, ed euro 85.000,00 a decorrere dal 2020.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 20.000,00 nell'anno 2019, euro 210.000,00 nell'anno 2020 ed euro 20.000,00 nell'anno 2021;

b) nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 2 (Spese di investimento) per euro 4.547.054,99 nel 2019, euro 1.538.475,00 nel 2020 ed euro 1.143.013,58 nel 2021 a valere sul Programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" relativamente agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, già avviati;

c) nella missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 01 (Fonti energetiche), titolo 1 (Spese correnti) per euro 33.000,00 nell'anno 2019, euro 45.000,00 nell'anno 2020 ed euro 45.000,00 nell'anno 2021;

d) nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 03 (Altri fondi):

1) titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000,00 nel 2019, euro 200.000,00 nel 2020 ed euro 220.000,00 nel 2021;

2) titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.500.000,00 nel 2019, per euro 2.450.000,00 nel 2020 ed euro 2.450.000,00 nel 2021.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 ottobre 2019

Il Presidente: FOSSON

(Omissis).

21R00165

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 17.

Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 56 del 17 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), le parole: «e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali» sono soppresse.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 6 dicembre 2019

Il Presidente: FOSSON

(Omissis).

21R00166



LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 18.

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 59 del 31 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Art. 1.

Modificazione all'articolo 2

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, dal Vicesindaco e:

- a) da 9 consiglieri nei Comuni sino a 1.000 abitanti;
- b) da 13 consiglieri nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- c) da 15 consiglieri nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- d) da 17 consiglieri nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;
- e) da 27 consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Elezione del Sindaco, del Vicesindaco e dei consiglieri comunali*). — 1. Il Sindaco e il Vicesindaco, nonché i consiglieri comunali di tutti i Comuni della Regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.».

Art. 3.

Modificazione all'articolo 9

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/1995 le parole «né, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ricoprire la carica di Sindaco» sono soppresse.

Art. 4.

Modificazione all'articolo 14

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 4/1995 le parole «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,» sono soppresse.

Art. 5.

Modificazioni all'articolo 15

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/1995 le parole: «salvo che prestino servizio presso altri enti» sono soppresse.

2. La lettera *l*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

«*l*) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative costituite in ambito territoriale sovracomunale, salvo che le stesse ricomprendano l'intero territorio regionale;».

Art. 6.

Inserimento dell'articolo 22-bis

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:


«Art. 22-bis (*Modalità di svolgimento dello scrutinio*). — 1. Al fine di salvaguardare le garanzie costituzionali di segretezza del voto, lo scrutinio dei voti è effettuato dagli uffici di scrutinio con le seguenti modalità:

a) per i Comuni con due o più uffici elettorali di sezione ubicati nella stessa sede e con un numero di elettori superiore a 1.200, gli uffici di scrutinio corrispondono agli uffici elettorali di sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al titolo *V-bis*;

b) per i Comuni con uno o più uffici elettorali di sezione ubicati in sedi diverse e con un numero di elettori superiore a 1.200, gli uffici di scrutinio corrispondono agli uffici elettorali di sezione; gli uffici elettorali di sezione ubicati in una sede diversa dall'ufficio elettorale della prima sezione sono dislocati nella stessa sede di quest'ultima e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al titolo *V-bis*;

c) per i Comuni con due o più uffici elettorali di sezione e con un numero di elettori inferiore a 1.200, l'ufficio di scrutinio corrisponde all'ufficio elettorale della prima sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al titolo *V-bis*;

d) per i Comuni con due o più uffici elettorali di sezione, di cui uno con un numero di elettori inferiore a 100, quest'ultimo ufficio è eliminato; gli uffici di scruti-



nio corrispondono ai restanti uffici elettorali di sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al titolo V-bis;

e) per il Comune di Aosta sono costituiti 22 uffici di scrutinio e si procede allo scrutinio secondo le modalità di cui al titolo V-bis;

f) per i Comuni con un unico ufficio elettorale di sezione si procede allo scrutinio secondo le modalità di cui al titolo V.

2. Gli elettori del Comune sono determinati in base agli elettori risultanti al 31 dicembre dell'ultimo anno antecedente quello delle elezioni.»

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 23

1. L'art. 23 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente: «Art. 23 (*Ufficio elettorale di sezione*). — 1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è designato dal Presidente del Tribunale, fra le persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

3. Per i Presidenti degli uffici elettorali di sezione dei Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a) e b), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

4. Per il Presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione dei Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera c), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

5. Per i Presidenti degli uffici elettorali di sezione dei Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera d), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio, fatta eccezione per i Presidenti delle sezioni con un numero di elettori inferiore a 100.

6. Ai Presidenti della prima sezione dei Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b) e d), sono affidate altresì funzioni di responsabilità e coordinamento degli uffici di scrutinio.

7. Per il Comune di Aosta, il Presidente del Tribunale di Aosta designa tramite sorteggio, tra i Presidenti di cui al comma 1, i Presidenti degli uffici di scrutinio. Il sorteggio deve inoltre individuare otto Presidenti di cui al comma 1, di cui quattro Presidenti effettivi e quattro supplenti, aventi funzioni di responsabilità e di coordinamento degli uffici di scrutinio.

8. In caso di impedimento del Presidente degli uffici elettorali di sezione o del Presidente dell'ufficio di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.»

Art. 8.

Inserimento dell'art. 23-bis

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (*Sala dello scrutinio*). — 1. Per i Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), c), d) e f), sono utilizzate quali sale di scrutinio le sale in cui si svolgono le operazioni di voto.

2. Per i Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), c) e d), nella stessa sede degli uffici elettorali di sezione è individuata una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.

3. Per i Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera b), entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, individua nella stessa sede dell'ufficio elettorale della prima sezione, una o più sale idonee a ospitare gli uffici di scrutinio e una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.

4. Per il Comune di Aosta, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità, nelle vicinanze del municipio, di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare gli uffici di scrutinio e una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.»

Art. 9.

Modificazione dell'articolo 25

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 4/1995 la parola «comunali» è sostituita dalle seguenti: «degli enti locali».

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 26

1. L'art. 26 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Trattamento economico*). — 1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione, degli uffici di scrutinio e dell'ufficio centrale, sono corrisposti dai Comuni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.»

Art. 11.

Modificazione all'articolo 29

1. La rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di votazione».



Art. 12.

Inserimento dell'articolo 29-bis

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (*Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di scrutinio*). — 1. Per i Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), c) e d), il Sindaco, prima dell'insediamento dell'ufficio di scrutinio, provvede affinché siano consegnati al Presidente il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di scrutinio.

2. Per i Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera b), e per il Comune di Aosta, il Sindaco, prima dell'insediamento dell'ufficio di scrutinio, provvede affinché siano consegnati al Presidente:

a) una copia del manifesto recante le liste dei candidati;

b) il verbale di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24;

c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'art. 37, comma 3;

d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'ufficio di scrutinio.

3. Il Presidente dell'ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al Sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio.

4. Per le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio utilizza il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'art. 31.

5. Per i Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera f), per le operazioni di scrutinio è utilizzato il materiale preso in carico ai sensi dell'art. 29.»

Art. 13.

Modificazione all'articolo 30

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n.4/1995 le parole «, D-bis e D-ter» sono soppresse.

Art. 14.

Modificazioni all'articolo 32

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Le candidature alla carica di Sindaco e di Vicesindaco, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 7 ad un massimo di 9 per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

b) da un minimo di 9 ad un massimo di 13 per i Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) da un minimo di 11 ad un massimo di 15 per i Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) da un minimo di 13 ad un massimo di 17 per i Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.»

2. Il comma 2-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per la presentazione delle candidature è richiesto che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al numero, arrotondato per difetto, pari al trentacinque per cento della somma dei candidati alla carica di consigliere comunale e dei candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco.»

Art. 15.

Modificazioni all'articolo 33

1. La rubrica dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Presentazione delle liste per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti».

2. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco e di Vicesindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

b) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.»

3. Al comma 12 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 sono inserite, in fine, le seguenti parole «e ogni ufficio di scrutinio».

Art. 16.

Modificazione all'articolo 34

1. Al comma 10 dell'art. 34 della legge regionale n. 4/1995 dopo le parole «i rappresentanti della lista presso ogni seggio» sono inserite le parole: «, ogni ufficio di scrutinio».

Art. 17.

Modificazioni all'articolo 35

1. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 4/1995 le parole «nelle liste dei candidati,» sono soppresse.

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

«g) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di Sindaco e collegato Vicesindaco, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 33, comma 12, e di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati;».



Art. 18.

Sostituzione dell'articolo 37

1. L'art. 37 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Delegati di lista*). — 1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati dall'art. 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente, presso ogni seggio, ogni ufficio di scrutinio e presso l'ufficio centrale.

2. La designazione presso gli uffici elettorali di sezione può essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli Presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

3. La designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di scrutinio e l'Ufficio centrale è presentata entro le ore dodici del giorno precedente le elezioni al segretario del Comune.

Art. 19.

Modificazioni all'articolo 46

1. La rubrica dell'art. 46 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio e nell'ufficio di scrutinio».

2. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente della sezione e il Presidente dell'ufficio di scrutinio sono incaricati della polizia dell'adunanza e a tale effetto possono disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.».

Art. 20.

Modificazione all'art. 47

1. Al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 4/1995 le parole «dall'art. 51» sono sostituite dalle parole «dagli articoli 51 e 51-bis».

Art. 21.

Modificazione all'articolo 51

1. La rubrica dell'art. 51 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Accertamento del numero dei votanti per i Comuni con una unica sezione di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera f)».

Art. 22.

Inserimento dell'articolo 51-bis

1. Dopo l'art. 51 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis (*Accertamento del numero dei votanti e conclusione delle operazioni di votazione per i Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b), c) d) e per il Comune di Aosta*). — 1. Decorsa l'ora prevista dal comma 1 dell'art. 47 come termine per la votazione, il Presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;
b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all'art. 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal Presidente e da due scrutatori e chiuse in plico sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il plico è immediatamente rimesso al Tribunale ordinario di Aosta, che ne rilascia ricevuta;

d) estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

e) forma un plico da inviare, immediatamente, al Tribunale ordinario di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;


f) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;

g) al termine delle operazioni di cui alla lettera f), compila il verbale;

h) forma il plico contenente il verbale da inviare alla Presidenza della Regione, sigillato con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;

i) compila la comunicazione con l'indicazione del totale delle schede votate;

j) forma un plico, da inviare alla Presidenza della Regione, contenente i documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali, nonché il bollo per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio;



k) deposita presso la segreteria del Comune l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on line del Comune;

l) rinvia le operazioni al mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, scioglie l'adunanza.

2. Nei Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b), c) e d), i Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano presso la sala di deposito al Presidente della prima sezione, che ne rilascia apposita ricevuta, la busta contenente le mazzette delle schede votate di cui al comma 1, lettera f), e la comunicazione di cui al comma 1, lettera i).

3. Nel Comune di Aosta i Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano ai Presidenti di cui all'art. 23, comma 7, che ne rilasciano apposita ricevuta, presso la sala di deposito, la busta contenente le mazzette delle schede votate di cui al comma 1, lettera f), e la comunicazione di cui al comma 1, lettera i).

4. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»

Art. 23.

Modificazioni all'articolo 53

1. La rubrica dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Modalità di elezione del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti».

2. Il comma 1 dell'art. 53 della legge regionalr n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco e del Vicesindaco.»

3. Dopo il comma 6 dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«6-bis. Qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al Comune, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 6 fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno 5 voti validi.»

4. Dopo il comma 8-bis dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente: «8-ter. In caso di decesso o di impedimento permanente di un candidato Sindaco e/o Vicesindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'art. 21, commi 4, 5 e 6, consentendo in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco, Vicesindaco e consigliere comunale.»

Art. 24.

Modificazione all'articolo 54

1. La rubrica dell'art. 54 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Voti di preferenza nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti».

Art. 25.

Modificazione all'articolo 55

1. Dopo il comma 6 dell'art. 55 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«6-bis. In caso di decesso o di impedimento permanente di un candidato Sindaco e/o Vicesindaco intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'art. 21, commi 4, 5 e 6, consentendo in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco, Vicesindaco e consigliere comunale.»

Art. 26.

Modificazione all'articolo 56

1. Al comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 4/1995 dopo le parole: «partecipa al ballottaggio» sono aggiunte le seguenti parole: «, in qualità di candidato Sindaco,».


Art. 27.

Sostituzione dell'articolo 60

1. L'art. 60 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (Ammissione di una sola lista). — 1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione, con proprio decreto, fissa la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni, e nomina un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.»



Art. 28.

Sostituzione della rubrica del titolo V

1. La rubrica del titolo V della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «scrutinio e proclamazione degli eletti per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera f). primo turno e secondo turno».

Art. 29.

Modificazione all'articolo 62

1. Al comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 4/1995 le parole «Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

Art. 30.

Modificazione all'articolo 63

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 4/1995 le parole «, D-bis e D-ter» sono soppresse.

Art. 31.

Sostituzione dell'articolo 64

1. L'art. 64 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (*Proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*). — 1. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente della Regione, insieme col plico delle schede di cui all'art. 63, comma 4.».

Art. 32.

Sostituzione dell'articolo 66

1. L'art. 66 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 66 (*Turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*). — 1. Qualora il Presidente del seggio abbia certificato la parità di voti tra due

candidati alla carica di Sindaco e del Vicesindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Completate, per quanto dovuto, le operazioni previste all'art. 64, il Presidente del seggio trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.».

Art. 33.

Inserimento del titolo V-bis


1. Dopo il titolo V della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«Titolo V-bis - Scrutinio e proclamazione degli eletti per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) e per il Comune di Aosta. primo turno e secondo turno;

Art. 72-bis (*Scrutinio dei voti*). — 1. Per i Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b), e d), i Presidenti degli uffici di scrutinio alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano, presso la sala di deposito, che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le mazzette delle schede votate e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi. Le pile di schede votate sono prese in carico dai Presidenti degli uffici di scrutinio.

2. Per i Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera c), il Presidente dell'ufficio di scrutinio, alla presenza dei componenti del rispettivo ufficio di scrutinio, verifica che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescola le mazzette delle schede votate e le prende in carico.

3. Per il Comune di Aosta, i quattro Presidenti individuati quali responsabili degli uffici di scrutinio, ai sensi dell'art. 23, comma 6, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano, presso la sede degli uffici di scrutinio, che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le schede e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi. Le pile di schede votate sono prese in carico dai Presidenti degli uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.



4. Alle ore otto i Presidenti, dopo aver costituito l'ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

5. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore sedici del giorno stesso.

6. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il Presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

7. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'ufficio di scrutinio.

8. È vietato scrutinare una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

9. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

10. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre, sia in lettere.

11. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.

12. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 72-ter (Nullità del voto. Schede bianche). —

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi 2, 3 e 4.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C, D o non portano la firma o il bollo richiesti dall'art. 48;

b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal Presidente e dal segretario.

Art. 72-quater (Proclamazione degli eletti nei Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera c). — 1. Nei Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera c), compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente della Regione, insieme col plico delle schede votate.


Art. 72-quinquies (Proclamazione degli eletti nei Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b) e d), Adunanza dei Presidenti). — 1. Nei Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b) e d), compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltrare al Presidente della Regione, dopo il compimento delle operazioni previste dai commi 6, 7, 8 e 9.



6. Il Presidente dell'ufficio della prima sezione, entro le ore diciassette del lunedì successivo alla votazione, riunisce i Presidenti degli altri uffici di scrutinio, o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini dei vari uffici di scrutinio, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti.

7. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei Presidenti e redige il relativo verbale.

8. Per la validità delle operazioni di cui ai commi 6 e 7 è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenire.

9. Tutte le operazioni relative all'adunanza dei Presidenti degli uffici di scrutinio devono essere ultimate entro le ore ventiquattro del lunedì successivo alla votazione.

Art. 72-sexies (*Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*). — 1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio di scrutinio.

3. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio di scrutinio e firmato dal Presidente e almeno da due scrutatori, è subito rimesso al Presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede votate, per il tramite dei Presidenti individuati quali responsabili degli uffici di scrutinio, ai sensi dell'art. 23, comma 7.

Art. 72-septies (*Ufficio centrale*). — 1. L'ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio di scrutinio n. 1.

2. Il segretario dell'ufficio di scrutinio n. 1 funge da segretario dell'ufficio centrale.

Art. 72-octies (*Proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*). — 1. Il Presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume, senza poterli modificare, i risultati degli scrutini dei vari uffici di scrutinio.

2. Il Presidente, successivamente, determina la cifra elettorale individuale dei candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco che è costituita dalla cifra di lista o, in caso di più liste collegate, dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco.

3. Il Presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati di cui al comma 2, proclama eletti alla carica di Sindaco e di Vicesindaco i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di cui all'art. 55, comma 6.

4. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 57, commi 2, 3 e 3-bis.

5. Il Presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 57, comma 4.

6. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, come previsto dall'art. 55, comma 6, l'ufficio centrale determina i candidati che parteciperanno al turno elettorale di ballottaggio a norma dell'art. 56, rinviando le operazioni di proclamazione degli eletti e di assegnazione dei seggi al giorno di martedì successivo al secondo turno di votazione.

7. Il Presidente dell'ufficio centrale provvede a trasmettere immediatamente i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Presidente della Regione, al Sindaco e alla Commissione elettorale circondariale.

8. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 7, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

9. Il Presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati del secondo turno di votazione, proclama eletti alla carica di Sindaco e di Vicesindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

10. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 58.

11. Il Presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 58.

12. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

13. L'ufficio centrale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

14. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in duplice esemplare, al termine di ciascun turno di votazione, deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

15. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.



16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del Presidente e di almeno due membri di esso, è subito rimesso al Presidente della Regione, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede votate.

17. I plichi di cui al comma 16 non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 72-*nonies* (*Turno di ballottaggio nei Comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b), c) e d), e nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*). —

1. Qualora il Presidente dell'ufficio di scrutinio, o il Presidente della prima sezione nell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di Sindaco e del Vicesindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Il Presidente dell'ufficio di scrutinio, o il Presidente della prima sezione nell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.».

Art. 34.

Modificazione all'articolo 73

1. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 73 della legge regionale n. 4/1995 è inserita la seguente:

«*e-bis*) ogni altra spesa di modesta entità strettamente necessaria a garantire il regolare svolgimento delle elezioni.».

Art. 35.

Inserimento del titolo VI-bis

1. Dopo il titolo VI della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«Titolo VI-*bis* (*Disposizioni comuni*).

Art. 74-*bis* (*Pubblicazione dei risultati*). — 1. Il Sindaco, entro sette giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 74-*ter* (*Annullamento dell'elezione*). —

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sull'elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, il Presidente della Regione fissa, con proprio decreto, la data delle elezioni, che devono svolgersi, nelle sezioni interessate, entro sessanta giorni.».

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

Art. 36.

Modificazione all'articolo 18

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

«*c)* il Sindaco ed il Vicesindaco.».

Art. 37.

*Modificazioni all'articolo 19-*quater**

1. Il comma 2 dell'art. 19-*quater* della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.».

2. Il terzo periodo del comma 5 dell'art. 19-*quater* della legge regionale n. 54/1998 è soppresso.

Art. 38.

Modificazioni all'articolo 22

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a:

a) due, nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) tre, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;


c) cinque, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.».

2. Al comma 1-*bis* dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 le parole «15 per cento» sono sostituite dalle parole «30 per cento».

3. Al comma 1-*ter* dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 la parola «fisso» è soppressa.

4. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.».



Art. 39.

Sostituzione dell'articolo 25

1. L'art. 25 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Elezione del Sindaco e del Vicesindaco*). — 1. Il Sindaco e il Vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.».

Art. 40.

Modificazioni all'articolo 27

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 54/1998, le parole: « nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 54/1998 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Sindaco ha la facoltà di fregiarsi di un distintivo di riconoscimento recante la riproduzione dello stemma del relativo Comune; le caratteristiche del distintivo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).».

3. La deliberazione di cui all'art. 27, comma 2-bis, della legge regionale n. 54/1998, introdotto dal comma 2, è adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Sostituzione dell'articolo 30

1. L'art. 30 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Competenze del Vicesindaco*). — 1. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.».

Art. 42.

Modificazioni all'articolo 30-bis

1. Alla rubrica dell'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998 le parole «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998 le parole «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

Art. 43.

Modificazioni all'articolo 30-ter

1. Alla rubrica dell'art. 30-ter della legge regionale n. 54/1998, le parole «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 30-ter della legge regionale n. 54/1998 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Sindaco, qualora sia eletto nella condizione di cui all'art. 56, comma 3, della legge regionale n. 4/1995, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.».

Art. 44.

Modificazione all'articolo 30-quater

1. Al comma 2 dell'art. 30-quater della legge regionale n. 54/1998, le parole «nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

Art. 45.

Modificazioni all'articolo 70

1. Ai numeri 1), 2) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 54/1998, le parole: « nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

2. Dopo il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 54/1998, è inserito il seguente numero:

«2-bis) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, qualora sia stato eletto nella condizione di cui all'art. 56, comma 3, della legge regionale n. 4/1995;».

*Capo III*MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30
MARZO 2015, N. 4


Art. 46.

Modificazioni all'articolo 2

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«1. Ai Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione nella misura di:

a) euro 1.900 per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;



b) euro 2.100 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) euro 2.900 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) euro 3.600 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

e) euro 5.100 per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2015 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Consiglio comunale ha la facoltà di aumentare fino ad un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al comma 1.».

3. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «L'indennità mensile lorda di funzione dei Sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «L'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco, di cui al comma 1.».

4. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «L'indennità massima attribuibile ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco, di cui ai commi 1, 1-bis e 3.».

5. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «l'indennità e » sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui ai commi 1, 1-bis e 3, nonché».

Art. 47.

Sostituzione dell'articolo 3

1. L'art. 3 della legge regionale n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Indennità di funzione del Vice Sindaco*). —

1. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 55 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3.

2. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 80 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3.».

Art. 48.

Sostituzione dell'articolo 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Indennità di funzione degli assessori comunali*). — 1. Agli assessori dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 40 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3.

2. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 75 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e

3. Agli assessori che, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco, siano stati individuati dai rispettivi Sindaci, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 4, della legge regionale n. 54/1998, ad esercitare le funzioni di cui all'art. 30 della medesima legge, spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco, ai sensi dell'art. 3.».

Art. 49.

Modificazione all'articolo 5

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «il cui ammontare lordo non può essere superiore al 5 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «il cui ammontare lordo è pari al 5 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3.».

Art. 50.

Modificazione all'articolo 6

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «non superiore al 20 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 20 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1bis e 3.».

Art. 51.

Modificazione all'articolo 7


1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «non superiore al 25 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 25 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3.».

Art. 52.

Inserimento dell'articolo 7-bis

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 4/2015 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Rinuncia o riduzione*). — 1. Il Sindaco, il Vice Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori e i consiglieri possono rinunciare all'indennità di funzione o ai gettoni di presenza, ovvero ridurne il relativo importo, con apposita dichiarazione da trasmettere al Consiglio comunale.».



Capo IV

MODIFICAZIONI AD ALTRE LEGGI REGIONALI

Art. 53.

*Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale
4 settembre 2001, n. 23*

1. L'art. 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Rimborso spese*). — 1. Agli amministratori di cui all'art. 2, ad esclusione del Sindaco e del Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines, di cui all'art. 13 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), che, per l'espletamento del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, alle condizioni previste da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

2. Le spese per la partecipazione degli amministratori di cui all'art. 2 a riunioni a livello sovra-regionale, nazionale e internazionale, cui partecipano nell'espletamento del loro mandato, sono a carico degli enti di appartenenza.».

2. Il regolamento di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 23/2001, come sostituito dal comma 1, è adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con il CPEL, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54.

Modificazioni alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di Sindaco, di Vicesindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale)), le parole: «nonché, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,» sono sostituite dalla seguente: «oppure».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 4/1997 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco devono altresì presentare personalmente il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale da loro sostenute, nei tempi e con le modalità di cui al comma 1.».

3. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/1997 è sostituito dal seguente:

«4. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati in base alla variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con provvedimento del dirigente della struttura competente.».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 4/1995:


- a) il comma 1-bis dell'art. 2;
- b) il comma 1-bis dell'art. 32;
- c) l'art. 32-bis;
- d) l'art. 52-bis;
- e) il comma 3-bis dell'art. 62;
- f) l'art. 65;
- g) l'art. 67;
- h) l'art. 68;
- i) l'art. 69;
- j) l'art. 70;
- k) l'art. 72;
- l) gli allegati D-bis e D-ter.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 54/1998:

- a) la lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 21;
- b) l'art. 25-bis;
- c) il comma 1-bis dell'art. 27;
- d) l'art. 30-bis1;
- e) l'art. 30-ter1;
- f) l'art. 30-quater1;
- g) il numero 4-bis) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70.

3. Sono, inoltre, abrogati:

- a) l'art. 8 della legge regionale n. 22/2001;
- b) il comma 4 dell'art. 88 della legge regionale n. 8/2003;
- c) il comma 2 dell'art. 2, il comma 2 dell'art. 11, gli articoli 12 e 18, il comma 2 dell'art. 23, gli articoli 26, 33, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47 e il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1;
- d) gli articoli 11, 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 2017, n. 6.



Art. 56.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, esclusi i Capi III e IV, si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui ai Capi III e IV della presente legge si applicano a tutti gli enti locali a decorrere dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 23/2001.

3. Ciascun Consiglio comunale adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 6 dicembre 2019

Il Presidente: FOSSON

(*Omissis*).

21R00167

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 19.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 58 del 30 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere *a*) ed *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e de-

gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, e da sentenze esecutive, elencati negli allegati A e della presente legge, per un importo complessivo di euro 2.068.647,78.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 2.

Proroga di termini

1. La validità delle graduatorie degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), vigenti alla data del 31 dicembre 2019 ed esitate da procedure bandite entro il 31 dicembre 2018, è prorogata sino al 31 dicembre 2020.

2. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

3. Ai commi 4 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Art. 3.


Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 dicembre 2019.

Il Presidente: TESTOLIN



**Debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa
- art.73, comma 1, lett. e) D.lgs.118/2011 -**

N.	Assessorato	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
1	Presidenza della Regione	Pagamento prestazioni professionali per assistenza legale rese nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del bilancio di esercizio per l'anno 2011 di una società (Deliberazione della Giunta Regionale n. 2031/2012).	€ 3.225,60	Corrente	70106
2	Presidenza della Regione	Pagamento prestazioni professionali per assistenza legale rese nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del bilancio di esercizio per l'anno 2012 di una società (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1100/2013).	€ 3.147,60	Corrente	70106
3	Presidenza della Regione	Pagamento onorari dovuti all'Avvocatura Generale dello Stato (difensore della Regione) nel giudizio n. 1422262/2010, promosso dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avente ad oggetto l'opposizione ad una cartella di pagamento per violazioni al Codice della strada.	€ 239,25	Corrente	D4430
4	Assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale	Pagamento del servizio di gestione del Centro regionale di trattamento dei Rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne relativo a prestazioni eseguite negli anni 2009, 2011 e 2012	€ 721.074,90	Corrente	42346
5	Assessorato affari europei, politiche del lavoro e inclusione sociale	Pagamento del servizio di supporto tecnico audio e video in occasione dell'evento denominato "Job Training Days 2019" organizzato nelle giornate del 7,8 e 9 ottobre 2019 presso la saletta del palazzo regionale.	€ 61,49	Corrente	H3870
6	Presidenza della Regione	Pagamento competenze ad un legale, incaricato con DGR 670 del 30/3/2012, per attività di rappresentanza a difesa della Regione correlate a procedure giudiziali nei confronti di soggetti diversi per recupero coattivo di somme a credito.	€ 2.925,73	Corrente	31344
7	Presidenza della Regione	Pagamento delle spese di gestione della "Maison du Val d'Aoste" di Parigi relative all'anno 2019.	€ 324.500,00	Corrente	22938
8	Assessorato affari europei, politiche del lavoro e inclusione sociale	Pagamento degli interventi di spostamento dei cavi di fibra ottica in relazione alla manutenzione straordinaria del cavalcavia ferroviario sulla S.R. n. 27 di La Salle e in relazione ai lavori di rifacimento del ponticello sul torrente Thieves-Revou in Comune di Issogne.	€ 7.517,88	Investimento	B5846
9	Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica	Pagamento servizi di manutenzione ordinaria eseguiti in via d'urgenza a fine anno 2018 su 2 veicoli della Struttura viabilità e opere stradali che, durante la stagione invernale, sono preposti allo svolgimento del servizio neve lungo le strade regionali.	€ 134,03	Corrente	38272



N.	Assessorato	Descrizione della spesa	Importo	Natura della spesa (corrente o investimento)	Creditore
10	Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, inclusione sociale e	Pagamento del servizio di potenziamento dell'impianto elettrico, installazione di un impianto audio e stampa di grafiche per gli stand, in occasione dell'evento denominato "Job Training Days 2019" organizzato nelle giornate del 7, 8 e 9 ottobre 2019 presso la sede dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès.	€ 2.250,90	Corrente	107574
11	Presidenza della Regione	Pagamento spese legali sostenute dalla Società INVA Spa (quale Centrale Unica di Committenza) per la difesa nel giudizio in primo e secondo grado in relazione alla richiesta di annullamento del provvedimento di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario della Regione per il periodo di 5 anni.	€ 82.440,28	Corrente	35993
12	Assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale	Pagamento compenso, relativo all'anno 2018, al tecnico esperto membro dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, avente particolare esperienza in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e nel settore della gestione tecnica ed economica dei rifiuti nel loro complesso, con funzioni di coordinamento tecnico-scientifico.	€ 18.899,96	Corrente	F2987
13	Assessorato finanze, attività produttive e artigianato	Pagamento servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea nel bimestre dal 3 agosto al 2 ottobre 2019.	€ 105.153,15	Corrente	45601
14	Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali	Pagamento servizio di manutenzione ordinaria correlato ad danno, subito da parte di ignoti il giorno 29/10/2019, su veicolo utilizzato dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali in occasione di una trasferta a Milano per la partecipazione della Regione con proprio stand all'evento "Golosaria".	€ 390,40	Corrente	107880
15	Presidenza della Regione	Pagamento competenze ad un legale per assunzione del patrocinio legale, da parte della Regione, nei confronti di un dirigente regionale coinvolto in quattro procedimenti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.	€ 113.126,34	Corrente	64785
16	Assessorato sanità, salute e politiche sociali	Pagamento servizi per la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per persone anziane e inabili relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2019	€ 658.462,67	Corrente	23723
TOTALE			€ 2.043.550,18		



Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - art.73, comma 1, lett. a) D.lgs. 118/2011 -

N.	Assessorato	Estremi sentenza esecutiva	Importo	Descrizione della spesa	Natura della spesa	Codice creditore
1	Presidenza della Regione	Sentenza del Consiglio di Stato n. 2114/2019	€ 812,50	Spese legali	Corrente	70550
2	Presidenza della Regione	Sentenza del TAR n. 2/2019	€ 650,00	Spese legali	Corrente	87546
3	Presidenza della Regione	Ordinanza del Tribunale di Aosta in data 3-7-2019	€ 3.647,80	Spese legali	Corrente	68326
4	Presidenza della Regione	Sentenza del TAR n. 41/2018	€ 3.568,24	Spese legali	Corrente	42933
5	Presidenza della Regione	Compensi al Consulente Tecnico d'Ufficio designato nel giudizio RG 1678/2016 innanzi alla Corte d'Appello di Torino	€ 11.419,20	Spese legali	Corrente	104569
6	Assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale	Sentenza Corte di Cassazione - Sezione tributaria n° 27789 del 31-10-2018	€ 4.999,86	Risarcimento per contenzioso in materia di lavoro	Corrente	101093
		TOTALE	€ 25.097,60			

(Omissis)

21R00168



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 102.

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 222, comma 2-bis, della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 31/2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 135 del 31 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'art. 69 dello Statuto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. La delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino alla data del 31 gennaio 2021;

2. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;

3. La legge regionale n. 65/2014, al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli

stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non rispettano tali termini delle conseguenze di natura sanzionatoria;

4. Si ritiene a tal fine opportuno prorogare di ulteriori dodici mesi, oltre a quelli già previsti dalla legge regionale n. 31/2020 al momento della sua entrata in vigore, il termine per la conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, limitatamente ai casi dei procedimenti già avviati alla medesima data di entrata in vigore della sopracitata legge o avviati entro il 31 dicembre 2020;

5. È necessario correggere alcuni errori materiali presenti nell'art. 1-bis della legge regionale n. 31/2020;

6. È opportuno differire il termine del 30 giugno 2020 per l'approvazione delle varianti di cui all'art. 222, comma 2-bis, della legge regionale n. 65/2014, alla data del 30 giugno 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID-19;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 31/2020

1. Al punto 12 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), la parola: «sei» è soppressa.


Art. 2.

Correzione di errori materiali. Modifiche all'art. 1-bis della legge regionale n. 31/2020

1. Al comma 1 dell'art. 1-bis della legge regionale n. 31/2020, dopo le parole: «art. 94, comma 2-*quarter*» sono inserite le seguenti: «della legge regionale n. 65/2014».

2. Al comma 1 dell'art. 1-bis della legge regionale n. 31/2020, dopo le parole: «art. 134, comma 1, lettera a), b), b-bis), ed l),» sono inserite le seguenti: «della legge regionale n. 65/2014».

3. Alla fine del comma 2 dell'art. 1-bis della legge regionale n. 31/2020, sono aggiunte le parole: «della legge regionale n. 65/2014».



Art. 3.

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 31/2020

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2020 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2020 le parole «sei mesi di proroga di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di proroga stabiliti ai sensi del comma 1.».

Art. 4.

Differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui al comma 2-bis dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19

1. Il termine previsto dall'art. 222, comma 2-bis, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per l'approvazione delle varianti regolate da tale disposizione, è differito al 30 giugno 2021.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2020

GIANI

(Omissis)

21R00155

REGIONE SICILIA

LEGGE 26 maggio 2021, n. 11.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 3. Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 24 del 4 giugno 2021)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 3. Disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento

1. Al comma 5, dell'art. 4, della legge regionale 3 marzo 2020, n. 3, le parole «gestire le emergenze» sono sostituite dalle parole «contribuire alla gestione delle emergenze».

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 26 maggio 2021.

MUSUMECI


*L'Assessore regionale
per il territorio
e l'ambiente*
CORDARO

(Omissis)

21R00174



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 7 2 4 *

€ 2,00

